Nel procedimento 28-71,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla «Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin» di Strasburgo, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

EUGEN HÖHN (Sulz am Neckar – Germania),

e

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (Strasburgo),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 27 e 28 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco e P. Pescatore (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Dutheillet de Lamothe,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Testo simile a quello della sentenza 10 novembre 1971 (causa 26-71), eccettuate le date e le cifre (vedi pag. 872)

In diritto

Testo identico a quello della sentenza 10 novembre 1971 (causa 26-71)
(vedi pag. 875)

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 51 e 177,
visto il regolamento del Consiglio n. 3 relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli artt. 27 e 28,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

statuendo sulla questione sottopostale dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole du Bas-Rhin, con procedimento 28 aprile 1971, afferma per diritto:

1. **Se le leggi di uno Stato membro contemplano delle prestazioni di vecchiaia diverse a seconda della durata dell'assicurazione, i periodi di assicurazione maturati successivamente o alternatamente a norma delle leggi di due o più Stati membri vanno cumulati tutte le volte che il lavoratore non è stato assicurato, a norma delle leggi del primo Stato, abbastanza a lungo per acquistare il diritto più ampio.**

2. **Quando si deve effettuare il cumulo, per il calcolo della quota di prestazione a carico dell'ente previdenziale vanno presi in considera-**

zione tutti i periodi effettivamente maturati, non già solo quelli occorrenti, nello Stato di cui trattasi, per aver diritto alla prestazione massima.

Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher

Donner Trabucchi Monaco Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 novembre 1971.

Il presidente
R. Lecourt

Il cancelliere
A. Van Houtte

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE

(vedasi causa 26-71, pag. 879)